

Artt. 1-2: è intenzione dell'Associazione assumere la qualifica di ETS. In occasione del rinnovo dello Statuto nell'ottobre del 2020, nell'incertezza sui tempi di attivazione del RUNTS è stato esplicitato che l'Associazione avrebbe mantenuto la sua collocazione tra le ODV fino a quando non fosse stato consentito il passaggio allo stato di ETS "semplice".

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata	Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
<p>È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Trentini nel mondo ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".</p> <p>L'Associazione continua l'attività svolta dall'Associazione Trentini nel mondo costituita il 10.11.1957 con rogito notarile nr. 13290 del notaio Riccardo Marchesoni.</p> <p>L'Associazione ha sede legale nel comune di Trento; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.</p> <p>Essa opera in Italia e all'estero e potrà istituire là dove necessario delle sedi operative o secondarie tramite delibera del Consiglio Direttivo.</p> <p>L'Associazione ha durata illimitata.</p>	<p>È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Trentini nel mondo ETS", di seguito indicata anche come "Associazione".</p> <p>L'Associazione continua l'attività svolta dall'Associazione Trentini nel mondo costituita il 10.11.1957 con rogito notarile nr. 13290 del notaio Riccardo Marchesoni.</p> <p>L'Associazione ha sede legale nel comune di Trento; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.</p> <p>Essa opera in Italia e all'estero e potrà istituire là dove necessario delle sedi operative o secondarie tramite delibera del Consiglio Direttivo.</p> <p>L'Associazione ha durata illimitata.</p>

Art. 6: per quanto riguarda la formulazione dell'art.6 gli enti esteri citati, in particolare i **Circoli Trentini** che aderiscono all'associazione, vengono considerati come equiparati ai soci residenti nel territorio nazionale, come peraltro evidenziato nella seconda parte del capoverso "*I soci esteri devono...*". Per maggiore chiarezza si propone di modificare l'ordine dei paragrafi in modo da sottolineare la differenza con gli **Enti sostenitori senza diritto di voto**.

Articolo 6 – Soci	Articolo 6 – Soci
<p>Sono ammessi come associati le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che rispettino i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, che siano contrari ad ogni forma di discriminazione secondo quanto stabilito dalla normativa per come interpretata dalla giurisprudenza e che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali definite nel presente statuto.</p>	<p>Sono ammessi come associati le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che rispettino i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, che siano contrari ad ogni forma di discriminazione secondo quanto stabilito dalla normativa per come interpretata dalla giurisprudenza e che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali definite nel presente statuto.</p>

<p>Possono aderire all'Associazione come enti sostenitori senza diritto di voto tutti gli enti pubblici e privati che condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e desiderano collaborare alla loro realizzazione. Tra questi hanno il titolo di "Enti Fondatori" quelli che nel 1957 hanno costituito l'Associazione Trentini nel mondo o che di questi hanno raccolto l'esperienza, e cioè la Sezione Provinciale di Trento delle Associazioni Cristiane del Lavoratori Italiani (ACLI), il Comitato Provinciale di Trento della Democrazia Cristiana, la Caritas Tridentina. Sono enti equiparati ai fondatori la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Federazione Trentina della Cooperazione. I rappresentanti degli Enti Sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei soci con diritto di parola, gli interventi saranno riportati nel verbale delle Assemblee.</p> <p>Possono aderire all'Associazione i Circoli Trentini, gli enti e le associazioni con sede all'estero che condividono spirito e finalità dell'associazione e ne affiancano in qualsiasi modo l'attività, e aderiscono all'associazione nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. I soci esteri devono essere organismi che operano nei rispettivi paesi di residenza senza scopo di lucro e rispettare i principi di democraticità, uguaglianza di trattamento e non discriminazione.</p>	<p>Possono aderire all'Associazione i Circoli Trentini, gli enti e le associazioni con sede all'estero che condividono spirito e finalità dell'associazione e ne affiancano in qualsiasi modo l'attività, e aderiscono all'associazione nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. I soci esteri devono essere organismi che operano nei rispettivi paesi di residenza senza scopo di lucro e rispettare i principi di democraticità, uguaglianza di trattamento e non discriminazione.</p> <p>Possono aderire all'Associazione come enti sostenitori senza diritto di voto tutti gli enti pubblici e privati che condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e desiderano collaborare alla loro realizzazione. Tra questi hanno il titolo di "Enti Fondatori" quelli che nel 1957 hanno costituito l'Associazione Trentini nel mondo o che di questi hanno raccolto l'esperienza, e cioè la Sezione Provinciale di Trento delle Associazioni Cristiane del Lavoratori Italiani (ACLI), il Comitato Provinciale di Trento della Democrazia Cristiana, la Caritas Tridentina. Sono enti equiparati ai fondatori la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Federazione Trentina della Cooperazione. I rappresentanti degli Enti Sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei soci con diritto di parola, gli interventi saranno riportati nel verbale delle Assemblee.</p>
--	--

Art. 7: si corregge la denominazione dei benemeriti, rimuovendo la parola "socio":

<p>Articolo 7 – Titoli d'onore</p> <p>Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di "Trentino nel mondo benemerito" a persone che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio di amministrazione o che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, dei i Circoli Trentini o delle collettività trentine all'estero. I soci benemeriti non hanno diritto di voto e non versano la quota sociale. La qualifica di "Trentino nel mondo benemerito" è vitalizia, i soci sono iscritti nell'Albo dei Benemeriti dell'Associazione e hanno diritto a ricevere gratuitamente il mensile dell'Associazione e di essere informati sulle iniziative e attività dell'Associazione avendo facoltà di partecipare alle stesse condizioni dei soci ordinari.</p> <p>Sono "Trentino nel mondo ad honorem" gli enti e le persone che la Giunta ritenga meritevoli di</p>	<p>Articolo 7 – Titoli d'onore</p> <p>Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di "Trentino nel mondo benemerito" a persone che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio di amministrazione o che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, dei i Circoli Trentini o delle collettività trentine all'estero. I soci benemeriti non hanno diritto di voto e non versano la quota sociale. La qualifica di "Trentino nel mondo benemerito" è vitalizia, i benemeriti sono iscritti nell'Albo dei Benemeriti dell'Associazione e hanno diritto a ricevere gratuitamente il mensile dell'Associazione e di essere informati sulle iniziative e attività dell'Associazione avendo facoltà di partecipare alle stesse condizioni dei soci ordinari.</p> <p>Sono "Trentino nel mondo ad honorem" gli enti e le persone che la Giunta ritenga meritevoli di</p>
---	---

<p>riconoscimento per i risultati ottenuti nella propria vita professionale e in qualunque altro campo dell'attività umana e che dimostrino particolare affezione o vicinanza all'Associazione, ai Circoli Trentini o alle collettività trentine all'estero. I "Trentini nel mondo ad honorem" non hanno diritto di voto e non versano la quota sociale, sono informati sulle iniziative e attività dell'Associazione.</p>	<p>riconoscimento per i risultati ottenuti nella propria vita professionale e in qualunque altro campo dell'attività umana e che dimostrino particolare affezione o vicinanza all'Associazione, ai Circoli Trentini o alle collettività trentine all'estero. I "Trentini nel mondo ad honorem" non hanno diritto di voto e non versano la quota sociale, sono informati sulle iniziative e attività dell'Associazione.</p>
--	--

Art. 8: Si precisa che il rifiuto di ammettere una persona come socio deve essere motivato. Si inseriscono inoltre, tenendo conto delle indicazioni della nota ministeriale 1309 del 06/02/2019 e della sentenza *Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228*, le clausole relative all'ammissione e al voto di soci minori di età:

<p>Articolo 8 – Ammissione dei soci</p> <p>Chiunque intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta e motivata indirizzata al consiglio di amministrazione, dichiarare di accettare le norme dello Statuto, versare la quota di ammissione e la quota annuale deliberate dal Consiglio Direttivo.</p> <p>L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio Direttivo e l'eventuale diniego è appellabile in Assemblea.</p> <p>Il rapporto sociale è validamente costituito ad ogni effetto, previa ammissione ai sensi del comma precedente.</p>	<p>Articolo 8 – Ammissione dei soci</p> <p>Chiunque intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta e motivata indirizzata al consiglio di amministrazione, dichiarare di accettare le norme dello Statuto, versare la quota di ammissione e la quota annuale deliberate dal Consiglio Direttivo.</p> <p>In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.</p> <p>L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio Direttivo e l'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile in Assemblea.</p> <p>Il rapporto sociale è validamente costituito ad ogni effetto, previa ammissione ai sensi del comma precedente.</p>
---	---

Art.9: elimina il riferimento esplicito alla maggiore età per l'esercizio del diritto di voto.

<p>Articolo 9 – Diritti e doveri dei soci</p> <p>Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.</p> <p>Tutti i soci devono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e versare la quota annuale.</p>	<p>Articolo 9 – Diritti e doveri dei soci</p> <p>Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.</p> <p>Tutti i soci devono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e versare la quota annuale.</p>
---	--

<p>Tutti i soci di maggiore età e in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali secondo quanto disposto dal regolamento. I soci hanno diritto di visionare i libri sociali e di farne copia nei modi e alle condizioni previste nel Regolamento.</p>	<p>Tutti i soci di maggiore età e in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali secondo quanto disposto dal regolamento. I soci hanno diritto di visionare i libri sociali e di farne copia nei modi e alle condizioni previste nel Regolamento.</p> <p>Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.</p>
---	---

Art. 11, 18, 27: si corregge il sistema di nomina dell'organo di controllo, che deve essere eletto dall'Assemblea:

<p>Articolo 11 – Gli organi</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea dei soci; - Il Consiglio Direttivo; - La Giunta; - Il Presidente; - Il Collegio dei Probiviri; - L'Organo di Controllo. <p>Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo l'Organo di Controllo che viene nominato dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, l'Associazione promuove la partecipazione libera e democratica dei soci. Le modalità per l'elezione delle cariche sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo attraverso un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 11 – Gli organi</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea dei soci; - Il Consiglio Direttivo; - La Giunta; - Il Presidente; - Il Collegio dei Probiviri; - L'Organo di Controllo. <p>Tutte le cariche sono elettive e, salvo l'Organo di controllo, gratuite. salvo l'Organo di Controllo che viene nominato dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, l'Associazione promuove la partecipazione libera e democratica dei soci. Le modalità per l'elezione delle cariche sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo attraverso un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p>
<p>Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività dell'Associazione sulla base degli orientamenti generali espressi dall'Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammettere nuovi soci; - fissare la quota di adesione all'Associazione e i contributi annuali; 	<p>Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività dell'Associazione sulla base degli orientamenti generali espressi dall'Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammettere nuovi soci; - fissare la quota di adesione all'Associazione e i contributi annuali;

<ul style="list-style-type: none"> - deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria; - eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta; - nominare i componenti dell'organo di controllo; - impostare ed approvare il bilancio preventivo; - impostare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea; - stabilire il limite massimo degli impegni passivi che la Giunta Esecutiva è autorizzata a contrarre per conto dell'Associazione; - approvare il programma annuale di attività; - predisporre regolamenti sul funzionamento dell'Associazione; - nominare i Trentini Benemeriti; - deliberare l'esclusione dei soci nei casi previsti dall'art.10; - sancire, nei casi previsti dal regolamento e con l'approvazione del Collegio dei Probiviri, la decadenza dalla qualità di consigliere in caso di assenza prolungata o di mancata partecipazione alla vita associativa; - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. 	<ul style="list-style-type: none"> - deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria; - eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta; - nominare i componenti dell'organo di controllo; - impostare ed approvare il bilancio preventivo; - impostare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea; - stabilire il limite massimo degli impegni passivi che la Giunta Esecutiva è autorizzata a contrarre per conto dell'Associazione; - approvare il programma annuale di attività; - predisporre regolamenti sul funzionamento dell'Associazione; - nominare i Trentini Benemeriti; - deliberare l'esclusione dei soci nei casi previsti dall'art.10; - sancire, nei casi previsti dal regolamento e con l'approvazione del Collegio dei Probiviri, la decadenza dalla qualità di consigliere in caso di assenza prolungata o di mancata partecipazione alla vita associativa; - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
<p>Articolo 27 – L'organo di controllo</p> <p>L'organo di controllo è formato da tre membri, nominati dal Consiglio direttivo, non necessariamente fra gli associati.</p> <p>L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.</p> <p>Esso nomina al proprio interno un Presidente. Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.</p> <p>L'organo di controllo esercita il controllo contabile e finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.</p> <p>È inoltre compito dell'organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 	<p>Articolo 27 – L'organo di controllo</p> <p>L'organo di controllo è formato da tre membri, nominati dal Consiglio direttivo eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.</p> <p>L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.</p> <p>Esso nomina al proprio interno un Presidente. Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.</p> <p>L'organo di controllo esercita il controllo contabile e finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.</p> <p>È inoltre compito dell'organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

<p>avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.</p> <p>L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.</p> <p>Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.</p> <p>I membri dell'organo di controllo non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.</p>	<p>avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.</p> <p>L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.</p> <p>Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.</p> <p>I membri dell'organo di controllo non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.</p>
--	--

Art.12 e 14: si determina un quorum per la validità dell'Assemblea straordinaria, come richiesto dalle più recenti circolari ministeriali. Parallelamente per agevolare il raggiungimento del quorum, si ammettono la partecipazione online e il voto per corrispondenza anche per i soci residenti in Italia:

<p>Articolo 12 – Composizione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto in Assemblea solamente i soci con almeno tre mesi di anzianità associativa.</p> <p>Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro socio munito di delega. È ammessa una sola delega per socio.</p> <p>Gli enti e i Circoli Trentini partecipano all'assemblea tramite il Presidente o un suo delegato. Limitatamente ai soci residenti all'estero e a condizione che vi siano le condizioni tecniche per l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di voto, sono ammesse la partecipazione all'Assemblea in videoconferenza e il voto per corrispondenza. Le condizioni e le modalità della partecipazione sono definite nel Regolamento attuativo dello Statuto.</p> <p>All'Assemblea partecipano, in qualità di invitati e senza diritto di voto anche i rappresentanti degli Enti fondatori, i Soci Benemeriti, i Soci ad honorem ed il personale dell'Associazione.</p>	<p>Articolo 12 – Composizione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto in Assemblea solamente i soci con almeno tre mesi di anzianità associativa.</p> <p>Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro socio munito di delega. È ammessa una sola delega per socio.</p> <p>Gli enti e i Circoli Trentini partecipano all'assemblea tramite il Presidente o un suo delegato. Limitatamente ai soci residenti all'estero e a condizione che vi siano le condizioni tecniche per l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di voto, sono ammesse la partecipazione all'Assemblea in videoconferenza e il voto per corrispondenza. Le condizioni e le modalità della partecipazione sono definite nel Regolamento attuativo dello Statuto.</p> <p>All'Assemblea partecipano, in qualità di invitati e senza diritto di voto anche i rappresentanti degli Enti fondatori, i Soci Benemeriti, i Soci ad honorem ed il personale dell'Associazione.</p>
--	---

<p>Articolo 14 – Compiti e quorum per Assemblea Straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.</p> <p>Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in</p>	<p>Articolo 14 – Compiti e quorum per Assemblea Straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'apertura e la chiusura di filiali estere, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.</p> <p>Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il</p>
---	--

<p>seconda convocazione è l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.</p>	<p>voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.</p> <p>Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.</p>
--	---

Art.21: si modifica la modalità di sostituzione dei consiglieri in quanto non è ammissibile la cooptazione:

Articolo 21 - Sostituzione dei consiglieri	Articolo 21 - Sostituzione dei consiglieri
<p>Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un consigliere decada o rinunci all'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo chiamando il primo dei candidati non eletti dall'Assemblea.</p> <p>Qualora non vi fossero candidati non eletti il Consiglio Direttivo procede per Cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale delibererà sulla loro conferma.</p> <p>I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.</p> <p>Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un consigliere decada o rinunci all'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo chiamando il primo dei candidati non eletti dall'Assemblea.</p> <p>Qualora non vi fossero candidati non eletti il Consiglio Direttivo procede per Cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale delibererà sulla loro conferma. I posti vacanti saranno integrati alla prima assemblea ordinaria successiva.</p> <p>I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.</p> <p>Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.</p>

Art.33:

L'Associazione Trentini nel mondo detiene personalità giuridica in altri quattro Paesi, oltre all'Italia, e in particolare in Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. In questi Paesi l'Associazione è riconosciuta come entità senza fine di lucro, filiale della casa madre residente in Italia. Ogni filiale detiene propria identità fiscale estera, presenta dichiarazione dei redditi nei Paesi esteri (ove richiesto) ed è soggetta alle norme tributarie e amministrative del Paese.

A differenza dei Circoli Trentini, che sono soggetti terzi rispetto all'Associazione, con facoltà o meno di aderirvi, queste quattro filiali della sede centrale operano con il medesimo Statuto e i medesimi organi dell'Associazione madre.

I beni detenuti dall'Associazione presso le filiali sono assoggettati alla disciplina legale dei Paesi esteri in cui si trovano e sono iscritti in apposita e separata sezione del bilancio dell'Associazione. In caso di chiusura delle filiali tali beni, costituiti con entrate locali o donazioni di solidarietà internazionale (e pertanto soggetti a una

disciplina fiscale di particolare favore da parte dei paesi donatori), devono trovare destinazione in ciascun Paese nel rispetto delle norme locali. Questa disposizione deve essere statutariamente prevista per poter ottenere il riconoscimento delle filiali e l'inserimento nei registri delle entità senza fine di lucro operanti nei singoli paesi esteri.

Per maggior chiarezza si propone, quindi, di distinguere in due separati articoli il caso di chiusura delle filiali estere e quello di scioglimento dell'Associazione.

<p>Articolo 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.</p> <p>Nei Paesi esteri in cui l'Associazione è presente con personalità giuridica estera, in caso di scioglimento dell'Associazione, o della singola filiale, si applicheranno le normative e le leggi vigenti in ciascuno dei Paesi esteri. In particolare nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Repubblica del Paraguay e nella Repubblica Orientale dell'Uruguay, il patrimonio locale sarà destinato a scopi benefici tra entità e associazioni affini, riconosciute dall'organismo fiscale competente o sarà destinato alla Nazione, Provincia o Municipio. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio anche detenuto all'estero a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.</p>	<p>Articolo 33 – Filiali estere</p> <p>L'Associazione è costituita con propria filiale riconosciuta nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Repubblica del Paraguay e nella Repubblica Orientale dell'Uruguay.</p> <p>Nei Paesi esteri in cui l'Associazione è presente con personalità giuridica e codice fiscale esteri, i beni dell'Associazione sono soggetti alle norme tributarie e amministrative dei singoli paesi. Tali beni sono iscritti nel bilancio dell'Associazione Trentini nel mondo in apposita e separata sezione dell'attivo patrimoniale.</p> <p>L'apertura di nuove filiali o la chiusura di quelle esistenti è deliberata con voto dell'Assemblea straordinaria.</p> <p>In caso di chiusura di una singola filiale si applicheranno le normative e le leggi vigenti in ciascuno dei Paesi esteri. In particolare nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Repubblica del Paraguay e nella Repubblica Orientale dell'Uruguay, il patrimonio locale sarà destinato a scopi benefici tra entità e associazioni affini, riconosciute dall'organismo fiscale competente o sarà destinato alla Nazione, Provincia o Municipio.</p> <p>È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio anche detenuto all'estero a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.</p>
	<p>Articolo 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.</p>

	<p>Nei Paesi esteri in cui l'Associazione è presente con personalità giuridica estera, in caso di scioglimento dell'Associazione, o della singola filiale, si applicheranno le normative e le leggi vigenti in ciascuno dei Paesi esteri. In particolare nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Repubblica del Paraguay e nella Repubblica Orientale dell'Uruguay, il patrimonio locale sarà destinato a scopi benefici tra entità e associazioni affini, riconosciute dall'organismo fiscale competente o sarà destinato alla Nazione, Provincia o Municipio. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio anche detenuto all'estero a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.</p> <p>È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio anche detenuto all'estero a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.</p>
--	---